DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELLA CANAPA

Art. 3

Obblighi del coltivatore

Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Versione in vigore dal 14 gennaio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
Estremi	Legge 2 dicembre 2016, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-promozione-della-coltivazione-e-della-filiera/art-3-obblighi-del-coltivatore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it